

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 1° aprile 2026

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premessi che

- con l'Accordo Conciliazione tempi di vita e lavoro – Inclusione (di seguito Accordo Conciliazione), sottoscritto in data 24 dicembre 2025, parte integrante del Contratto Collettivo di secondo livello (di seguito Contratto di secondo livello), le Parti hanno confermato, tra l'altro, la volontà di continuare il percorso di valorizzazione delle iniziative di solidarietà sociale, ricercando l'evoluzione di strumenti già presenti nella contrattazione di secondo livello, anche al fine di renderli più inclusivi e ancora più aderenti alle esigenze delle persone;
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 ha stabilito che la modifica introdotta dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) all'art. 12 del TUIR ha effetto unicamente in materia di detrazioni IRPEF e non impatta su tutte le altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari di cui al citato art. 12 del TUIR;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo che integra l'Accordo Conciliazione e viene parimenti inserito nell'appendice f. punto V del Contratto di secondo livello con le specificità di seguito indicate;
2. la previsione al punto 11 "provvidenza economica per familiari con necessità di sostegno intensivo", lettera a) si applica anche in presenza di certificazione medica di non autosufficienza di sorelle e fratelli conviventi del dipendente. Per i medesimi, in caso di mancanza di certificazione medica di non autosufficienza, continuerà a trovare applicazione la previsione di cui alla lettera b).

Le presenti intese hanno efficacia dal 1° gennaio 2026.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente